

IL SENO DI POI ODV
SEDE LEGALE VIA PASUBIO, 24
BOLOGNA (BO)
C.F. 91278300370

* * * *

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 01 luglio 2022

Alle ore 16,00 del giorno 01 luglio 2022 in seguito a regolare convocazione si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria generale dei soci di Il Seno di Poi ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto dell'Associazione alla luce dei motivi ostativi emersi nel procedimento di trasmigrazione di dati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché inserimento della possibilità di svolgere le Assemblee e i Consiglio Direttivi tramite videoconferenza.

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria la presidente dell'Associazione, Sig.ra Morena Casarini, coadiuvata dal Segretario estensore Sig.ra Maurizia Migliori.

La Presidente, constata la presenza di n. 28 associati e n. 10 deleghe su un totale complessivo di n. 70 associati e verificata la regolarità e validità in **prima convocazione** dell'Assemblea, procede all'illustrazione del **primo punto** all'ordine del giorno, rilevando che è indispensabile modificare l'attuale Statuto, in quanto nell'analisi relativa alla trasmigrazione al R.U.N.T.S. effettuata dagli Uffici preposti della Regione dell'Emilia Romagna, sono emersi motivi ostativi legati ad alcune clausole contenute negli articoli 6,7 e 8 dello Statuto che non risultano conformi alla normativa vigente.

La Presidente, alla luce delle recenti difficoltà di riunione legate allo stato di pandemia, ma anche per maggiore praticità organizzativa, ritiene opportuno inserire nello Statuto la possibilità di effettuare lo svolgimento delle Assemblee e del Consiglio Direttivo anche in modalità di videoconferenza.

La Presidente dell'Assemblea propone quindi di sostituire integralmente lo statuto in vigore con quello allegato al presente verbale e contenente le modifiche necessarie.

Dopo una breve discussione la Presidente dell'Assemblea invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta.

L'Assemblea **ad una unanimità delibera** di adottare il nuovo statuto che letto ed approvato articolo per articolo e nel suo insieme, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

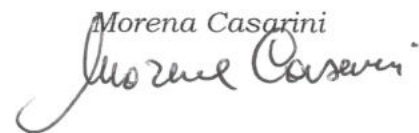
Si dà mandato al Presidente o ad un suo delegato di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e dell'imposta di registro come sancito dall'art. 82 comma 4 e 5, del D. Lgs. 117/2017, nonché di provvedere all'invio della documentazione aggiornata alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità - UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE-.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dell'Assemblea chiude la seduta alle ore 17.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria dell'Assemblea

Maurizia Migliori


La Presidente dell'Assemblea

Morena Casarini


AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 11 LUG. 2022 Serie 3 al N° 4603
Pagate € ESENTE

EURO

11 LUG. 2022 IL DIRETTORE TERRITORIALE DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO

Marilena Cionelli





INCORAGGIARE SOSTENERE PROMUOVERE



r_emiro.Giunta - Prot. 11/07/2022.0615080.E

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SENO DI POI ODV"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita con sede in Bologna (Città Metropolitana di Bologna) Via Pasubio 24, l'Associazione non riconosciuta di volontariato denominata "IL SENO DI POI ODV" (successivamente indicata con Associazione).

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

La sede operativa dell'Associazione è presso il Poliambulatorio Saragozza dell'AUSL di Bologna in Via S. Isaia n. 94 Bologna (Città Metropolitana di Bologna).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevalentemente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di perseguire finalità di solidarietà e impegno sociale, in particolare mediante lo svolgimento di attività di supporto nei confronti delle donne con diagnosi di tumore al seno, al fine di fornire loro un concreto sostegno morale, psicologico e, ove occorra, materiale per affrontare serenamente i problemi connessi alla malattia e per superare i disagi derivanti dagli interventi subiti.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi sono le seguenti:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- b) l'educazione, l'istruzione e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in attività di volontariato e prevalentemente a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) promuovere la ricerca scientifica riguardante il tumore al seno;
- b) promuovere e organizzare attività di informazione sulla prevenzione, sulla terapia e sulla ricerca dei tumori al seno;
- c) sollecitare e favorire la formazione di qualunque tipo di figura professionale occorrente per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- d) realizzare un'opera di informazione e sensibilizzazione sulla natura del tumore al seno, sui danni causati dallo stesso e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirlo, accertarlo precocemente e curarlo efficacemente;
- e) promuovere e progettare la creazione di strutture e l'individuazione di percorsi diagnostici e terapeutici preferenziali che garantiscano: supporto alle donne affette da tumore al seno fin dal momento della diagnosi, assistenza morale e materiale alle donne colpite da tumore al seno;
- f) organizzare e sostenere iniziative e programmi che consentano un pieno recupero fisico e psicologico delle donne con diagnosi di tumore al seno;
- g) promuovere la conoscenza delle strutture e dei programmi in grado di offrire completa ed adeguato supporto alle donne con diagnosi di tumore al seno;
- h) sollecitare le istituzioni, gli enti pubblici e privati nonché tutti i cittadini a partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi riguardanti la prevenzione, la ricerca, la terapia oncologica mammaria alle donne operate di tumore al seno;
- i) sensibilizzare, direttamente ed indirettamente, le aziende che a qualsiasi titolo producono, distribuiscono e commercializzano protesi tricologiche, nonché altri ausili oggettivamente o psicologicamente irrinunciabili per le donne sottoposte a chemioterapia e a mastectomia, affinché rendano disponibili sul mercato prodotti con prezzi contenuti e trasparenti e standard qualitativi garantiti;
- j) partecipare al finanziamento di iniziative o progetti finalizzati al perseguimento dello scopo istituzionale realizzati in collaborazione con altri soggetti le cui finalità siano analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
- ~~k)~~ farsi promotrice di qualunque attività possibile destinata al reperimento di fondi necessari per il finanziamento delle proprie attività istituzionali;

L'Associazione può, inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti

MM

da

preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario verrà depositato in copia presso la sede operativa dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.4

Associati - Criteri di ammissione ed esclusione

Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Il numero degli aderenti è illimitato.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il Consiglio provvederà a convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria degli associati per sottoporre la proposta di esclusione dell'associato.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che deliberi tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art.5

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;

- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative se maggiorenni e purché iscritti nel libro soci;
- d) esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai libri sociali potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebita rivelazione e/o utilizzo.

Art. 6

I Soci benemeriti

I Soci benemeriti sono nominati dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell'ambito degli scopi dell'associazione per aver contribuito in modo significativo al perseguimento dei fini statutari.

I Soci benemeriti sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.8

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a. approva il bilancio o il rendiconto finanziario relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. elegge eventualmente nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione e adotta eventuale azione di revoca di tali organi;
- d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e. approva gli eventuali regolamenti interni;
- f. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- g. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- h. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria possono riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, verrà quindi fatta salva la parte di lavoro svolta e saranno considerate valide le delibere già approvate fino al momento della sospensione.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna

sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio o il rendiconto finanziario;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione almeno una volta a quadrimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le deliberazioni già approvate fino al momento della sospensione saranno considerate valide.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.17

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nel rispetto delle modalità previste dal Codice del Terzo settore.

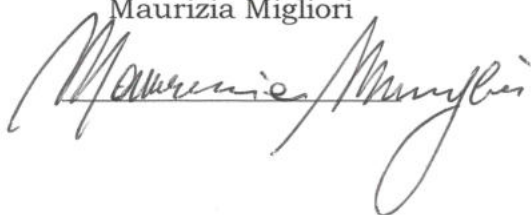
Art.18

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia di Organizzazioni di Volontariato nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

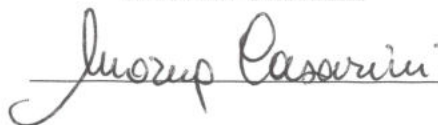
La Segretaria dell'Assemblea

Maurizia Migliori



La Presidente dell'Assemblea

Morena Casarini



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA I

È

allegato dell'atto

Registrato al n.

4603

Serie

3

1 LUG. 2022

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

